

Pubblicato il 06/03/2018

N. 01456/2018REG.PROV.COLL.
N. 03010/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3010 del 2017, proposto da:

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Arbosti, Giovanni Migliorati, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Sezione Terza del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Questura Brescia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, n. 1224 del 2016, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018 il Cons. Stefania Santoleri e udito per la parte appellata l'avvocato dello Stato Tito Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, la ricorrente, cittadina del Marocco, ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Brescia del 30 settembre 2014, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta ad ottenere il permesso

di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo per motivi di famiglia, a seguito di scorporo dal titolo di soggiorno della madre.

2. - Tale domanda era stata inoltrata nell'anno 2010 e mai definita a causa della mancata presentazione della stessa ricorrente alle convocazioni della Questura per l'esecuzione dei rilievi dattiloscopici.

La procedura è stata quindi riattivata al momento del suo rientro in Italia avvenuto nell'aprile 2013.

A seguito della comunicazione ex artt. 7 e 10 bis della L. 241/90 la ricorrente ha prodotto la documentazione che le era stata richiesta (certificato di idoneità alloggiativa, documenti attestanti il reddito familiare per gli anni 2012, 2013 e certificati penali); ha precisato che i genitori erano rientrati in Marocco dal maggio 2012 e che lei viveva con la sorella [REDACTED], allegando il CUD 2012 di quest'ultima di € 3.081,51; in seguito ha depositato una dichiarazione di mantenimento a suo favore.

A giustificazione della sua assenza dall'Italia per oltre 12 mesi consecutivi (da aprile 2012 ad aprile 2013) ha depositato il certificato di morte del nonno, avvenuta il 27/2/2013.

3. - La Questura, esaminata la documentazione prodotta, ha negato il rilascio del permesso di soggiorno sia per soggiornanti di lungo periodo che a qualunque altro titolo, tenuto conto dell'insufficienza reddituale: ha rilevato che la madre ha percepito redditi fino al 30 maggio 2010, la sorella dispone di redditi insufficienti (€ 569,44 per l'anno 2013 e € 264,48 per l'anno 2014), il padre non ha conseguito alcun reddito precisando, inoltre, che le domande di rinnovo del permesso di soggiorno dei genitori erano state respinte.

Nel ricorso di primo grado la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 286/98 rilevando che non sarebbe stata ben valutata la sua specifica posizione.

In particolare la Questura non avrebbe valutato che la ricorrente ha solo 19 anni, vive nella casa di proprietà dei genitori e può contare sull'aiuto anche economico dei parenti (zii e sorella) e che, quindi, dispone dei mezzi per il mantenimento da "fonte lecita"; inoltre è arrivata in Italia in tenera età ed ha qui frequentato la scuola dell'obbligo; è quindi integrata nel tessuto sociale italiano.

Ha quindi concluso rilevando di disporre dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari.

4. - Con la sentenza impugnata il TAR, dopo aver svolto approfondimenti istruttori, ha respinto il ricorso.

5. - Avverso tale decisione l'interessata ha proposto appello ribadendo le proprie tesi difensive già svolte in primo grado, sottolineando che trattandosi di familiare ricongiunto ai sensi dell'art. 29, la Questura avrebbe dovuto tener conto – ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/98 - anche della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari e dell'esistenza di legami familiari con il suo

Paese di origine, nonché della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale ribadendo di essere entrata in Italia da bambina e di aver sempre vissuto nel territorio nazionale.

6. - L'appello è infondato e va, dunque respinto.

7. - Preliminarmente occorre rilevare che la problematica relativa alla violazione dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98, con riferimento alla specifica posizione dei soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare, è stata dedotta per la prima volta in appello e, come tale, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 104, comma 1, c.p.a.

Pertanto, la doglianza con la quale si deduce – in sostanza - che la Questura non avrebbe operato un adeguato bilanciamento tra gli opposti interessi, quello a consentire la permanenza in Italia di un soggetto privo dei requisiti reddituali, e quello alla tutela della sua vita familiare e sociale derivante dalla lunga permanenza nel territorio nazionale, costituisce motivo nuovo e come tale è inammissibile.

Ciò, comunque, non impedisce all'appellante di rappresentare tale circostanza alla Questura, anche al fine di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, tenuto conto della lunga permanenza in Italia.

8. - Per il resto l'appello è infondato, in quanto il diniego di rilascio del permesso di soggiorno è fondato sulla carenza dei requisiti reddituali, circostanza di fatto non superata dalle difese dell'appellante.

Come è noto, il possesso del requisito reddituale «attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante, senza ricorrere ad attività illecite (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 2015 n. 2335)».

Questa Sezione ha più volte ritenuto che l'applicazione delle disposizioni che richiedono il possesso di un reddito minimo per il rinnovo del permesso di soggiorno deve restare strettamente ancorata ai termini fissati dalle norme per ciascuna diversa finalità e all'interno della ratio che le sorregge, tenuto conto che da esse dipende l'accesso a diritti fondamentali per la persona interessata.

Pertanto, secondo la giurisprudenza della Sezione, dalle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998, complessivamente considerate, non si evince che sia necessaria la dimostrazione del possesso, in modo assoluto ed ininterrotto, del predetto livello di reddito ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, potendo esservi periodi nei quali tali requisiti possano in tutto o in parte mancare purché tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacità di produrre reddito (cfr., Cons. Stato, III, 10 dicembre 2014, n. 6069; 14 luglio 2014, n. 3674; 11 luglio 2014, n. 3596, 26 maggio 2015, n. 2645).

Nel caso di specie, però, non viene in rilievo una intermittenza del reddito, ma manca totalmente

il requisito reddituale in quanto l'appellante vive sostanzialmente a carico di terzi, che a loro volta non dispongono di sufficienti mezzi per mantenerla secondo gli standard previsti dalla normativa italiana.

Ne consegue che le doglianze proposte non possono trovare accoglimento, in quanto la normativa italiana non prevede un particolare regime derogatorio per i soggetti che versano nella particolare situazione dell'appellante, se non nei limiti del bilanciamento degli opposti interessi a cui si è fatto cenno in precedenza.

Infine occorre rilevare che la problematica relativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

9. - L'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado.

10. - In mancanza di costituzione dell'Amministrazione appellata non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefania Santoleri

IL PRESIDENTE
Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO